

La difesa degli stupratori si basa ancora sullo screditare le vittime

Scritto da Ufficio di Presidenza

Martedì 27 Marzo 2018 11:18 - Ultimo aggiornamento Martedì 27 Marzo 2018 11:21



La prima lezione che apprende chi sceglie di dedicarsi al sacerdozio del diritto è banale quanto destabilizzante: la giustizia si basa sull'ingiustizia. "Giustizia" intesa non come il sistema giurisdizionale (ovvero l'insieme di regole e strutture deputato ad applicare le norme), bensì il funzionamento di quel sistema in conformità a certi imperativi morali; insomma: la "giustizia della giustizia". Per arrivare al punto che qui interessa – una delle storture che avvertiamo quando vediamo dispiegarsi un processo per stupro, il "terzo grado" cui sono spesso sottoposte le vittime – bisogna prendere a riferimento l'imperativo più semplice: un innocente accusato ingiustamente deve essere assolto.

Questa "giustizia della giustizia" è garantita a sua volta da una profonda ingiustizia: la possibilità che per ogni innocente assolto vengano "rimessi in libertà" mille colpevoli. Bene e male si intrecciano così nella cosiddetta "presunzione di innocenza", e nel conseguente diritto di ogni accusato a vedersi applicate le medesime regole processuali – prima fra tutte, il diritto a un'equa difesa.

Di base, il colpevole ha le stesse chance dell'innocente, a prescindere dalla gravità dell'accusa. Un uomo colpevole di stupro riceve lo stesso trattamento processuale di uno finito al banco

La difesa degli stupratori si basa ancora sullo screditare le vittime

Scritto da Ufficio di Presidenza

Martedì 27 Marzo 2018 11:18 - Ultimo aggiornamento Martedì 27 Marzo 2018 11:21

degli imputati per un errore di persona (caso improbabile [ma non impossibile](#)); col rischio che il primo venga assolto e il secondo condannato. La costruzione del sistema processuale si basa sulla tutela di un interesse individuale e prescinde da considerazioni statistiche: per quanto gli innocenti possano essere pochi e

[i colpevoli molti](#)

, la regola è indifferente al dato probabilistico. Si tratta di un sistema imperfetto e fallibile, che tuttavia presuppone una delle prime acquisizioni degli stati democratici: l'uguaglianza di ciascuno di fronte alla legge.

La giustizia si basa sull'ingiustizia. Sarebbe un'affermazione banale se riguardasse solo la sfera ideale; tuttavia il rapporto che intercorre fra le due è anche pratico. Il sistema giurisdizionale si pone alla base di entrambe, facendo della seconda il fondamento della prima. Il bispensiero va abbracciato e la contraddizione si risolve solo accettando i limiti imposti da causalità e spazio-tempo: privi come siamo di strumenti attraverso cui conoscere in via incontrovertibile la verità storica, possiamo solo armarci di lanterna e cercarla nel buio di quel che è già accaduto. Anche se alla fine ci ritroveremo sempre con un risultato piuttosto dubbio, la verità processuale.

Premessa lunga ma necessaria: se la giustizia si regge sull'ingiustizia, tutto quel che concorre a quest'ultima è orripilante ma fondamentale. Sono fondamentali i Maurice Levy (*The Wire*), gli Al Pacino (

L'avvocato del Diavolo

), i Kleinfeld (

Carlito's Way

): quello stuolo di avvocatucoli senza remore che ogni giorno si immolano sul rogo del nostro disprezzo per l'assoluzione di chissà chi, chissà quando, chissà dove. Un inconsapevole esercito del male che – come ogni cattivo che si rispetti – oscilla fra l'algido disinteresse per la verità e la sincera convinzione di far del bene.

Perché al netto dei giudizi su quanto sia brutto e sbagliato difendere un mostro, i mostri continuano a essere difesi – una stortura inevitabile, figlia della già citata presunzione di innocenza.

Tra le fila dei cattivi, un posto d'onore spetta all'avvocato penalista, e a una sottocategoria in particolare: il difendi-stupratore. Un essere incomprensibile, davanti al quale ci si chiede sempre *come faccia*, *come dorma la notte*, per poi maledirlo e non pensarci più. Il riflesso del disinteresse, del desiderio di sostituire l'approfondimento col disprezzo, è il secondo (vero e

La difesa degli stupratori si basa ancora sullo screditare le vittime

Scritto da Ufficio di Presidenza

Martedì 27 Marzo 2018 11:18 - Ultimo aggiornamento Martedì 27 Marzo 2018 11:21

molto più grave) martirio – quello delle vittime.

Perché al netto dei giudizi su quanto sia *brutto e sbagliato* difendere un mostro, i mostri continuano a essere difesi – una stortura inevitabile, figlia della già citata presunzione di innocenza. E questo, nella pratica dei processi per stupro, significa che le *vittime*

continueranno a essere interrogate, buttate nel tritacarne di un meccanismo che non ha ancora saputo sviluppare delle pratiche idonee alla loro tutela. Un sistema che rende tuttora possibili casi come quello avvenuto di recente

[a Firenze](#)

, in cui gli accusati erano due carabinieri in servizio la sera dei fatti. Alle due vittime sono stati posti da parte della difesa quesiti come questi:

Avvocato [rivolto alle ragazze che hanno denunciato lo stupro]: «Lei trova affascinanti, sexy gli uomini che indossano una divisa?».

Giudice: «Inammissibile, le abitudini personali, gli orientamenti sessuali non possono essere oggetto di deposizione».

Avvocato: «Lei indossava solo i pantaloni quella sera? Aveva la biancheria intima?».

[Domanda non ammessa dal giudice]

Avvocato: «In casa avevate bevande alcoliche? Lei ha bevuto dopo che i carabinieri sono andati via?».

Giudice: «Non l'ammetto, non torno indietro di 50 anni».

Per quanto siano diversi gli ordinamenti, per una vittima di stupro il processo è sempre un'esperienza terrificante. Sarebbe facile ricondurre la cosa soltanto all'abiezione degli avvocati

La difesa degli stupratori si basa ancora sullo screditare le vittime

Scritto da Ufficio di Presidenza

Martedì 27 Marzo 2018 11:18 - Ultimo aggiornamento Martedì 27 Marzo 2018 11:21

o alle infiltrazioni consolidate di una cultura maschilista, ma forse la questione nasconde un problema strutturale, ed è solo affrontandola in ogni suo aspetto che si può invertire la rotta, per poter finalmente passare dall'indignazione che proviamo davanti a interrogatori del genere, alla costruzione di un'alternativa, in modo da tutelare la parte debole, la vittima.

Gli inglesi la chiamano [whack the complainant](#): la strategia processuale basata sul distruggere la credibilità della parte accusatrice. Una tattica utilizzata soprattutto in una certa situazione-tipo: il fatto storico (la consumazione di un rapporto) è accertato, la consensualità del rapporto no e le uniche prove a disposizione sono le testimonianze delle parti coinvolte. Nei casi peggiori questa strategia si traduce in goffi e vergognosi scivoloni concettuali assimilabili al "se l'è cercata", in quelli "migliori" è un guazzabuglio di illazioni, *misdirections*

e indagini su fatti non pertinenti alla situazione in sé, orientati alla soggettività della parte accusatrice:

"quella sera che abiti indossava?", "è la prima volta che è stata violentata in vita sua?"

"ha mai praticato sesso anale?", "possiede dei giocattoli erotici?"

e

[via discorrendo](#)

. Lo scopo è l'insinuazione di un dubbio in chi è deputato a decidere – giacché il dubbio, soprattutto in certi ordinamenti, è sufficiente a far scattare l'assoluzione.

Non è mettendo l'avvocato di fronte al proprio maschilismo o alla propria spregiudicatezza che si invertirà la rotta, perché fra gli avvocati qualcuno si piazzerà fuori da un territorio etico e qualcun altro si riterrà nel giusto. Ciò che serve è la costruzione di una regola e la sua iniezione all'interno del sistema del processo.

Per l'avvocato zelante e glaciale, da film americano anni '80, l'espressione *whack the complainant* è

sinonimo di una cultura della difesa basata sulla pura efficienza, sulla neutralità etica e sulla [tutela ad armi spianate](#)

del proprio assistito (alla fine degli anni '90, un *senior attorney*

canadese istruiva i propri adepti

come segue: "

Dovete essere violenti, distruggere la parte accusatrice fin dall'udienza preliminare... Di norma, se distruggete subito la sua credibilità e non ci sono ulteriori prove, è fatta

”). Una strategia tanto più efficiente quanto associata a una *forma mentis*

maschilista, soprattutto se maschilista è chi ascolta e dovrà giudicare. In altri contesti, come quello del già citato processo fiorentino,

whack the complainant

diventa lo strumento impugnato

[dai più insospettabili](#)

sull'assunto che il proprio cliente sia innocente, l'accusatrice sia una bugiarda e che quindi, eticamente, il gioco al massacro sia perfettamente lecito. Così l'avvocato di uno dei due carabinieri accusati di stupro a Firenze dichiara: “

Quando mi ha giurato che non aveva violentato quella ragazza perché lei era consenziente l'ho guardato negli occhi

[...]

e ho capito che diceva la verità

”.

Da questi due approcci è evidente che una lettura morale del problema non può bastare, non è la costruzione (o l'imposizione) di una certa etica individuale a poter garantire la tutela delle vittime. Non è mettendo l'avvocato di fronte al proprio maschilismo o alla propria spregiudicatezza che si invertirà la rotta, perché fra gli avvocati qualcuno si piazzerà [fuori da un territorio etico](#)

e qualcun altro si riterrà nel giusto. Ciò che serve è la costruzione di una regola e la sua iniezione all'interno del sistema del processo.

In effetti, per quanto il processo sia un insieme di norme neutrali rispetto ai dati statistici e basato sulla presunzione di innocenza, esso coinvolge non solo l'interesse individuale dell'accusato ma vari interessi individuali in potenziale conflitto fra loro (fra cui anche quello dell'ipotetica parte lesa). Di fronte a questa pluralità di interessi confliggenti, la costruzione di un processo “giusto” si complica: il sistema insegue la chimera di una regola che protegga al massimo grado entrambe le parti (il possibile innocente e la possibile vittima), in una situazione dove la tutela di una parte va necessariamente a discapito della tutela dell'altra. Il punto di arrivo di questo processo schizofrenico è un necessario *bilanciamento* fra interessi. In questo senso, di fronte al conflitto fra l'interesse dell'accusato e quello della parte accusatrice, il sistema è già in un punto di equilibrio parzialmente a favore di quest'ultima: la “presunzione di consenso”, infatti, può essere annullata attraverso la semplice prova testimoniale dell'accusatrice, che si limiti a negare che il consenso ci sia stato (questo sempre qualora non ci siano ulteriori elementi probatori a favore o contro l'una o l'altra versione). Insomma, formalmente l'onere della prova è sempre a carico all'accusa, come richiede la presunzione di innocenza, ma di norma il giudice tiene conto del fatto che sarebbe iniquo, se non impossibile, esigere una dimostrazione del dissenso che vada oltre la testimonianza di chi sostiene di aver subito la violenza.

Forse è necessario prendere atto di una realtà che troviamo inaccettabile: se il fatto storico è accertato e il consenso è l'unico discrimine; se la difesa dell'accusato è un male necessario e non vi sono elementi ulteriori in grado di orientare l'istruttoria; allora l'unica "arma" a disposizione della difesa pare davvero il contro-interrogatorio.

Quanto esposto nel paragrafo precedente non è scontato, se si considera che la parte accusatrice può subire non solo la violenza psicologica della difesa, ma anche quella delle autorità e della pubblica accusa – soprattutto in contesti culturali (tipo [la Russia delle denunce per stupro riportata da Human Rights Watch](#)) profondamente maschilisti, nei quali la dichiarazione di dissenso non è una prova sufficiente, e servono morsi, graffi e tagli non solo per dar prova di quel che si dice, ma persino per veder avviate le indagini. Messa in questi termini, nella maggior parte degli ordinamenti la situazione è meno drammatica del previsto: la potenziale vittima soffre non tanto della resistenza del "sistema" ad accettare la sua versione, quanto del cortocircuito che consegue allo scontro fra il suo interesse e quello del potenziale stupratore. Questo problema, nonostante sia evidente, da [Artemisia Gentileschi](#) fino ad oggi non sembra essere migliorato granché.

Forse è necessario prendere atto di una realtà che troviamo inaccettabile: se il fatto storico è accertato e il consenso è l'unico discrimine; se la difesa dell'accusato è un male necessario e non vi sono elementi ulteriori in grado di orientare l'istruttoria; allora l'unica "arma" a disposizione della difesa pare davvero il contro-interrogatorio. L'unica strategia possibile, insomma, sarebbe smentire la parte accusatrice. Preso atto di questo, però, è necessario muoversi dal "cosa" al "come": perché se è vero che è l'unica strategia possibile, non è necessariamente vero che questa difesa sia dispiegabile solo attraverso metodi denigratori, violenti e umilianti: la parte accusatrice può essere una bugiarda o una vittima, [molto spesso](#) è quest'ultima, e dunque contemperare gli interessi in gioco significa *come minimo* individuare barriere e paletti formali al dispiegarsi del contro-interrogatorio (senza però intaccare il fondamento dell'assetto odierno, e cioè la pienezza del contraddittorio fra parte accusatrice e avvocato difensore).

Whack the complainant

, in questa chiave di lettura, non definirebbe una strategia, un "cosa", ma un "come".

Detto questo, è anche possibile che il conflitto di fondo sia insanabile e che tentare di smentire

La difesa degli stupratori si basa ancora sullo screditare le vittime

Scritto da Ufficio di Presidenza

Martedì 27 Marzo 2018 11:18 - Ultimo aggiornamento Martedì 27 Marzo 2018 11:21

una potenziale vittima di stupro sia sempre una strategia abietta. È anche possibile, insomma, che la distinzione tra “cosa” e “come” sia un espediente retorico destinato a disintegrarsi nel contraddittorio fra le parti. In questo caso tutto si riduce a una domanda relativamente semplice: qual è il miglior punto di equilibrio sulla “retta degli interessi”? E come ci si può arrivare? Forse, se non esistono strategie alternative e l’unica strategia è violenta per definizione, è tempo di mettere dei limiti alla possibilità stessa di attuarla.

In questo senso vale la pena ricordare che, nel caso di audizione di un minore, il nostro ordinamento conosce da tempo una pleora di buone pratiche che potrebbero essere prese a modello. Svolgere l’interrogatorio in un luogo “neutro” (giacché nemmeno [l’aspetto rituale del processo](#) e gli orpelli estetici che lo caratterizzano sono da sottovalutare); imporre la preventiva presentazione al giudice della lista di domande da sottoporre alla possibile vittima; garantire l’assenza dell’imputato dal luogo dell’audizione; soprattutto (ipotesi per noi di maggior interesse) offrire la mediazione di una terza parte qualificata come “bocca” dell’interrogatorio, togliendo il palco all’avvocato difensore; sono tutte cautele che ridimensionano la pienezza del contraddittorio e che l’ordinamento ritiene legittime. Strumenti con cui riportare al centro del processo quell’obiettivo di fondo a cui l’intero sistema dovrebbe tendere (la ricerca della verità storica) e che rischia di essere travolto dallo zelo della tutela di parte.

Non è questa la sede per un discorso prescrittivo approfondito, che comunque si scontra con la necessità di calare eventuali proposte nella concretezza di ciascun ordinamento. Quel che è certo è che, se si assume l’equivalenza fra “cosa” e “come”, e si prende atto dell’intrinseca violenza di un contro-interrogatorio difensivo nella situazione-tipo descritta, o si introduce un assetto radicalmente diverso (maggiormente a favore della potenziale vittima) o ci si arrende al bispensiero di una giustizia che assomiglia inevitabilmente – e sempre più spesso – al proprio contrario.

Luca Pappalardo nasce a Bergamo nel 1989 e in realtà si chiama Luca Marco. Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, scrive di diritto col suo nome esteso e di altre cose con quello ridotto. Ha scritto per Prismo, Not, The Towner e altri.

Articolo tratta da indiscreto.org

La prima lezione che apprende chi sceglie di dedicarsi al sacerdozio del diritto è banale quanto destabilizzante: la giustizia si basa sull’ingiustizia. “Giustizia” intesa non come il sistema giurisdizionale (ovvero l’insieme di regole e strutture deputato ad applicare le norme), bensì il

La difesa degli stupratori si basa ancora sullo screditare le vittime

Scritto da Ufficio di Presidenza

Martedì 27 Marzo 2018 11:18 - Ultimo aggiornamento Martedì 27 Marzo 2018 11:21

funzionamento di quel sistema in conformità a certi imperativi morali; insomma: la “giustizia della giustizia”. Per arrivare al punto che qui interessa – una delle storture che avvertiamo quando vediamo dispiegarsi un processo per stupro, il “terzo grado” cui sono spesso sottoposte le vittime – bisogna prendere a riferimento l'imperativo più semplice: un innocente accusato ingiustamente deve essere assolto.

Questa “giustizia della giustizia” è garantita a sua volta da una profonda ingiustizia: la possibilità che per ogni innocente assolto vengano “rimessi in libertà” mille colpevoli. Bene e male si intrecciano così nella cosiddetta “presunzione di innocenza”, e nel conseguente diritto di ogni accusato a vedersi applicate le medesime regole processuali – prima fra tutte, il diritto a un'equa difesa.

Di base, il colpevole ha le stesse chance dell'innocente, a prescindere dalla gravità dell'accusa. Un uomo colpevole di stupro riceve lo stesso trattamento processuale di uno finito al banco degli imputati per un errore di persona (caso improbabile [ma non impossibile](#)); col rischio che il primo venga assolto e il secondo condannato. La costruzione del sistema processuale si basa sulla tutela di un interesse individuale e prescinde da considerazioni statistiche: per quanto gli innocenti possano essere pochi e

[i colpevoli molti](#)

, la regola è indifferente al dato probabilistico. Si tratta di un sistema imperfetto e fallibile, che tuttavia presuppone una delle prime acquisizioni degli stati democratici: l'uguaglianza di ciascuno di fronte alla legge.

La giustizia si basa sull'ingiustizia. Sarebbe un'affermazione banale se riguardasse solo la sfera ideale; tuttavia il rapporto che intercorre fra le due è anche pratico. Il sistema giurisdizionale si pone alla base di entrambe, facendo della seconda il fondamento della prima. Il bispensiero va abbracciato e la contraddizione si risolve solo accettando i limiti imposti da causalità e spazio-tempo: privi come siamo di strumenti attraverso cui conoscere in via incontrovertibile la verità storica, possiamo solo armarci di lanterna e cercarla nel buio di quel che è già accaduto. Anche se alla fine ci ritroveremo sempre con un risultato piuttosto dubbio, la verità processuale.

Premessa lunga ma necessaria: se la giustizia si regge sull'ingiustizia, tutto quel che concorre a quest'ultima è orripilante ma fondamentale. Sono fondamentali i Maurice Levy (*The Wire*), gli Al Pacino (

L'avvocato del Diavolo

), i Kleinfeld (

Carlito's Way

): quello stuolo di avvocatuoli senza remore che ogni giorno si immolano sul rogo del nostro

La difesa degli stupratori si basa ancora sullo screditare le vittime

Scritto da Ufficio di Presidenza

Martedì 27 Marzo 2018 11:18 - Ultimo aggiornamento Martedì 27 Marzo 2018 11:21

disprezzo per l'assoluzione di chissà chi, chissà quando, chissà dove. Un inconsapevole esercito del male che – come ogni cattivo che si rispetti – oscilla fra l'algido disinteresse per la verità e la sincera convinzione di far del bene.

Perché al netto dei giudizi su quanto sia brutto e sbagliato difendere un mostro, i mostri continuano a essere difesi – una stortura inevitabile, figlia della già citata presunzione di innocenza.

Tra le fila dei cattivi, un posto d'onore spetta all'avvocato penalista, e a una sottocategoria in particolare: il difendi-stupratore. Un essere incomprensibile, davanti al quale ci si chiede sempre *come faccia*, *come dorma la notte*, per poi maledirlo e non pensarci più. Il riflesso del disinteresse, del desiderio di sostituire l'approfondimento col disprezzo, è il secondo (vero e molto più grave) martirio – quello delle vittime.

Perché al netto dei giudizi su quanto sia *brutto e sbagliato* difendere un mostro, i mostri continuano a essere difesi – una stortura inevitabile, figlia della già citata presunzione di innocenza. E questo, nella pratica dei processi per stupro, significa che le *vittime*

continueranno a essere interrogate, buttate nel tritacarne di un meccanismo che non ha ancora saputo sviluppare delle pratiche idonee alla loro tutela. Un sistema che rende tuttora possibili casi come quello avvenuto di recente

[a Firenze](#)

, in cui gli accusati erano due carabinieri in servizio la sera dei fatti. Alle due vittime sono stati posti da parte della difesa quesiti come questi:

Avvocato [rivolto alle ragazze che hanno denunciato lo stupro]: «Lei trova affascinanti, sexy gli uomini che indossano una divisa?».

Giudice: «Inammissibile, le abitudini personali, gli orientamenti sessuali non possono essere oggetto di deposizione».

Avvocato: «Lei indossava solo i pantaloni quella sera? Aveva la biancheria intima?».

La difesa degli stupratori si basa ancora sullo screditare le vittime

Scritto da Ufficio di Presidenza

Martedì 27 Marzo 2018 11:18 - Ultimo aggiornamento Martedì 27 Marzo 2018 11:21

[Domanda non ammessa dal giudice]

Avvocato: «In casa avevate bevande alcoliche? Lei ha bevuto dopo che i carabinieri sono andati via?».

Giudice: «Non l'ammetto, non torno indietro di 50 anni».

Per quanto siano diversi gli ordinamenti, per una vittima di stupro il processo è sempre un'esperienza terrificante. Sarebbe facile ricondurre la cosa soltanto all'abiezione degli avvocati o alle infiltrazioni consolidate di una cultura maschilista, ma forse la questione nasconde un problema strutturale, ed è solo affrontandola in ogni suo aspetto che si può invertire la rotta, per poter finalmente passare dall'indignazione che proviamo davanti a interrogatori del genere, alla costruzione di un'alternativa, in modo da tutelare la parte debole, la vittima.

Gli inglesi la chiamano [whack the complainant](#): la strategia processuale basata sul distruggere la credibilità della parte accusatrice. Una tattica utilizzata soprattutto in una certa situazione-tipo: il fatto storico (la consumazione di un rapporto) è accertato, la consensualità del rapporto no e le uniche prove a disposizione sono le testimonianze delle parti coinvolte. Nei casi peggiori questa strategia si traduce in goffi e vergognosi scivoloni concettuali assimilabili al “se l'è cercata”, in quelli “migliori” è un guazzabuglio di illazioni,

misdirections

e indagini su fatti non pertinenti alla situazione in sé, orientati alla soggettività della parte accusatrice:

“quella sera che abiti indossava?”, *“è la prima volta che è stata violentata in vita sua?”*

” “

ha mai praticato sesso anale?”, *“possiede dei giocattoli erotici?”*

e

[via scorrendo](#)

. Lo scopo è l'insinuazione di un dubbio in chi è deputato a decidere – giacché il dubbio, soprattutto in certi ordinamenti, è sufficiente a far scattare l'assoluzione.

Non è mettendo l'avvocato di fronte al proprio maschilismo o alla propria spregiudicatezza che si invertirà la rotta, perché fra gli avvocati qualcuno si

piazzerà fuori da un territorio etico e qualcun altro si riterrà nel giusto. Ciò che serve è la costruzione di una regola e la sua iniezione all'interno del sistema del processo.

Per l'avvocato zelante e glaciale, da film americano anni '80, l'espressione *whack the complainant* è sinonimo di una cultura della difesa basata sulla pura efficienza, sulla neutralità etica e sulla [tutela ad armi spianate](#)

del proprio assistito (alla fine degli anni '90, un *senior attorney*

canadese istruiva i propri adepti come segue: “

Dovete essere violenti, distruggere la parte accusatrice fin dall'udienza preliminare... Di norma, se distruggete subito la sua credibilità e non ci sono ulteriori prove, è fatta

”). Una strategia tanto più efficiente quanto associata a una *forma mentis*

maschilista, soprattutto se maschilista è chi ascolta e dovrà giudicare. In altri contesti, come quello del già citato processo fiorentino,

whack the complainant

diventa lo strumento impugnato

[dai più insospettabili](#)

sull'assunto che il proprio cliente sia innocente, l'accusatrice sia una bugiarda e che quindi, eticamente, il gioco al massacro sia perfettamente lecito. Così l'avvocato di uno dei due carabinieri accusati di stupro a Firenze dichiara: “

Quando mi ha giurato che non aveva violentato quella ragazza perché lei era consenziente l'ho guardato negli occhi

[...]

e ho capito che diceva la verità

”.

Da questi due approcci è evidente che una lettura morale del problema non può bastare, non è la costruzione (o l'imposizione) di una certa etica individuale a poter garantire la tutela delle vittime. Non è mettendo l'avvocato di fronte al proprio maschilismo o alla propria spregiudicatezza che si invertirà la rotta, perché fra gli avvocati qualcuno si piazzerà [fuori da un territorio etico](#)

e qualcun altro si riterrà nel giusto. Ciò che serve è la costruzione di una regola e la sua iniezione all'interno del sistema del processo.

In effetti, per quanto il processo sia un insieme di norme neutrali rispetto ai dati statistici e basato sulla presunzione di innocenza, esso coinvolge non solo l'interesse individuale dell'accusato ma vari interessi individuali in potenziale conflitto fra loro (fra cui anche quello dell'ipotetica parte lesa). Di fronte a questa pluralità di interessi confliggenti, la costruzione di un processo "giusto" si complica: il sistema insegue la chimera di una regola che protegga al massimo grado entrambe le parti (il possibile innocente e la possibile vittima), in una situazione dove la tutela di una parte va necessariamente a discapito della tutela dell'altra. Il punto di arrivo di questo processo schizofrenico è un necessario *bilanciamento* fra interessi. In questo senso, di fronte al conflitto fra l'interesse dell'accusato e quello della parte accusatrice, il sistema è già in un punto di equilibrio parzialmente a favore di quest'ultima: la "presunzione di consenso", infatti, può essere annullata attraverso la semplice prova testimoniale dell'accusatrice, che si limiti a negare che il consenso ci sia stato (questo sempre qualora non ci siano ulteriori elementi probatori a favore o contro l'una o l'altra versione). Insomma, formalmente l'onere della prova è sempre a carico all'accusa, come richiede la presunzione di innocenza, ma di norma il giudice tiene conto del fatto che sarebbe iniquo, se non impossibile, esigere una dimostrazione del dissenso che vada oltre la testimonianza di chi sostiene di aver subito la violenza.

Forse è necessario prendere atto di una realtà che troviamo inaccettabile: se il fatto storico è accertato e il consenso è l'unico discrimine; se la difesa dell'accusato è un male necessario e non vi sono elementi ulteriori in grado di orientare l'istruttoria; allora l'unica "arma" a disposizione della difesa pare davvero il contro-interrogatorio.

Quanto esposto nel paragrafo precedente non è scontato, se si considera che la parte accusatrice può subire non solo la violenza psicologica della difesa, ma anche quella delle autorità e della pubblica accusa – soprattutto in contesti culturali (tipo [la Russia delle denunce per stupro riportata da Human Rights Watch](#)) profondamente maschilisti, nei quali la dichiarazione di dissenso non è una prova sufficiente, e servono morsi, graffi e tagli non solo per dar prova di quel che si dice, ma persino per veder avviate le indagini. Messa in questi termini, nella maggior parte degli ordinamenti la situazione è meno drammatica del previsto: la potenziale vittima soffre non tanto della resistenza del "sistema" ad accettare la sua versione, quanto del cortocircuito che consegue allo scontro fra il suo interesse e quello del potenziale stupratore. Questo problema, nonostante sia evidente, da [Artemisia Gentileschi](#) fino ad oggi non sembra essere migliorato granché.

Forse è necessario prendere atto di una realtà che troviamo inaccettabile: se il fatto storico è

La difesa degli stupratori si basa ancora sullo screditare le vittime

Scritto da Ufficio di Presidenza

Martedì 27 Marzo 2018 11:18 - Ultimo aggiornamento Martedì 27 Marzo 2018 11:21

accertato e il consenso è l'unico discrimine; se la difesa dell'accusato è un male necessario e non vi sono elementi ulteriori in grado di orientare l'istruttoria; allora l'unica "arma" a disposizione della difesa pare davvero il contro-interrogatorio. L'unica strategia possibile, insomma, sarebbe smentire la parte accusatrice. Preso atto di questo, però, è necessario muoversi dal "cosa" al "come": perché se è vero che è l'unica strategia possibile, non è necessariamente vero che questa difesa sia dispiegabile solo attraverso metodi denigratori, violenti e umilianti: la parte accusatrice può essere una bugiarda o una vittima, [molto spesso](#) è quest'ultima, e dunque contemperare gli interessi in gioco significa *come minimo*

individuare barriere e paletti formali al dispiegarsi del contro-interrogatorio (senza però intaccare il fondamento dell'assetto odierno, e cioè la pienezza del contraddittorio fra parte accusatrice e avvocato difensore).

Whack the complainant

, in questa chiave di lettura, non definirebbe una strategia, un "cosa", ma un "come".

Detto questo, è anche possibile che il conflitto di fondo sia insanabile e che tentare di smentire una potenziale vittima di stupro sia sempre una strategia abietta. È anche possibile, insomma, che la distinzione tra "cosa" e "come" sia un espediente retorico destinato a disintegrarsi nel contraddittorio fra le parti. In questo caso tutto si riduce a una domanda relativamente semplice: qual è il miglior punto di equilibrio sulla "retta degli interessi"? E come ci si può arrivare? Forse, se non esistono strategie alternative e l'unica strategia è violenta per definizione, è tempo di mettere dei limiti alla possibilità stessa di attuarla.

In questo senso vale la pena ricordare che, nel caso di audizione di un minore, il nostro ordinamento conosce da tempo una pleora di buone pratiche che potrebbero essere prese a modello. Svolgere l'interrogatorio in un luogo "neutro" (giacché nemmeno [l'aspetto rituale del processo](#) e gli orpelli estetici che lo caratterizzano sono da sottovalutare); imporre la preventiva presentazione al giudice della lista di domande da sottoporre alla possibile vittima; garantire l'assenza dell'imputato dal luogo dell'audizione; soprattutto (ipotesi per noi di maggior interesse) offrire la mediazione di una terza parte qualificata come "bocca" dell'interrogatorio, togliendo il palco all'avvocato difensore; sono tutte cautele che ridimensionano la pienezza del contraddittorio e che l'ordinamento ritiene legittime. Strumenti con cui riportare al centro del processo quell'obiettivo di fondo a cui l'intero sistema dovrebbe tendere (la ricerca della verità storica) e che rischia di essere travolto dallo zelo della tutela di parte.

Non è questa la sede per un discorso prescrittivo approfondito, che comunque si scontra con la necessità di calare eventuali proposte nella concretezza di ciascun ordinamento. Quel che è certo è che, se si assume l'equivalenza fra "cosa" e "come", e si prende atto dell'intrinseca violenza di un contro-interrogatorio difensivo nella situazione-tipo descritta, o si introduce un

La difesa degli stupratori si basa ancora sullo screditare le vittime

Scritto da Ufficio di Presidenza

Martedì 27 Marzo 2018 11:18 - Ultimo aggiornamento Martedì 27 Marzo 2018 11:21

assetto radicalmente diverso (maggiormente a favore della potenziale vittima) o ci si arrende al bispensiero di una giustizia che assomiglia inevitabilmente – e sempre più spesso – al proprio contrario.

Luca Pappalardo nasce a Bergamo nel 1989 e in realtà si chiama Luca Marco. Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, scrive di diritto col suo nome esteso e di altre cose con quello ridotto. Ha scritto per Prismo, Not, The Towner e altri.